

---

# Regolamento del Consiglio dell'Università e delle sue commissioni

## Indice

<b>Capitolo I - Disposizioni Generali</b>	<b>3</b>
Art. 1 - Base legale	3
Art. 2 - Scopo	3
<b>Capitolo II - Competenze del Consiglio</b>	<b>3</b>
Art. 3 - Alta sorveglianza	3
Art. 4 - Competenze normative	3
Art.5 - Competenze strategiche e finanziarie	4
Art. 6 - Competenze organizzative, di vigilanza e controllo	4
<b>Capitolo III - Il Consiglio</b>	<b>5</b>
Art. 7 - Composizione	5
Art. 8 - Presidenza	5
Art 9 - Doveri dei membri del Consiglio	5
<b>Capitolo IV - Organizzazione delle sedute</b>	<b>6</b>
Art. 10 - Pianificazione delle sedute	6
Art. 11 - Ordine del giorno	6
Art. 12 - Sedute	6
Art. 13 - Diritto d'informazione	6
Art 14 - Delibere	7
Art. 15 - Conflitti di interesse e astensioni	7
Art. 16 – Verbale delle sedute	7
Art. 17 - Assenze	8
Art. 18 - Persone esterne	8
<b>Capitolo V - Commissioni del Consiglio</b>	<b>8</b>
Art. 19 - Commissioni del CU	8
Art. 20 - Organizzazione	8
Art. 21 - Funzionamento	9
Art. 22 - Commissione audit e finanze	9
Art. 23 - Commissione di accreditamento	10
<b>Capitolo VI - Indennità</b>	<b>10</b>
Art. 24 - Indennità fisse	10
Art. 25 - Indennità di seduta	10
Art. 26 - Altre indennità	10
<b>Capitolo VII - Disposizioni Finali</b>	<b>10</b>
Art. 27 - Entrata in vigore	10

## **Il Consiglio dell'Università**

**Visto l'art. 8 cpv. 5 della Legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca (di seguito: LUSI/SUPSI), adotta il proprio regolamento**

## **Capitolo I - Disposizioni Generali**

### **Art. 1 - Base legale**

- <sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LUSI/SUPSI, il Consiglio dell'Università (di seguito: CU) è l'organo superiore dell'Università della Svizzera italiana (di seguito: USI).
- <sup>2</sup> Il CU è altresì un organo dell'USI a norma dell'art. 6 cpv. 1 della LUSI/SUPSI e dell'art. 8 dello Statuto dell'USI.
- <sup>3</sup> Nel testo i nomi declinati al maschile o maschile plurale sono comprensivi anche del femminile o femminile plurale.

### **Art. 2 - Scopo**

Il presente Regolamento precisa i compiti, le competenze e le modalità di funzionamento del CU e delle sue commissioni.

## **Capitolo II - Competenze del Consiglio**

### **Art. 3 - Alta sorveglianza**

- <sup>1</sup> Il CU esercita l'alta sorveglianza sull'USI e tutte le sue componenti, nonché la vigilanza ed il controllo sull'andamento delle attività, conformemente alle disposizioni legali e statutarie.
- <sup>2</sup> Nell'ambito delle attribuzioni enunciate nello Statuto, al CU spettano in particolare competenze normative, strategiche e finanziarie, organizzative, di vigilanza e di controllo.
- <sup>3</sup> Al CU competono tutte le decisioni non esplicitamente attribuite ad altri organi dell'USI o ad altre autorità.

### **Art. 4 - Competenze normative**

- <sup>1</sup> Il CU:
  - a. supervisiona l'ordinamento normativo interno dell'USI a cadenza annuale e adotta segnatamente lo Statuto, il proprio Regolamento e quelli delle sue commissioni. Ratifica i Regolamenti interni generali e delle facoltà. Ratifica i Regolamenti del Senato e del Rettorato.
  - b. ratifica su proposta del Consiglio di facoltà gli statuti di facoltà;
  - c. ratifica i contratti di Istituto su proposta del Rettorato;
  - d. approva il Regolamento sulla Revisione interna;
  - e. disciplina le procedure di assunzione, comprese le modalità di ratifica e di nomina dei dirigenti, segnatamente, il Rettore, gli altri membri del Rettorato;
  - f. disciplina le modalità di valutazione interna relative alla qualità dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi;
  - g. approva le disposizioni generali in materia di attività accessorie, in particolare per il personale dei servizi tramite il Regolamento organico/Contratto collettivo di lavoro per il personale amministrativo, bibliotecario, tecnico e ausiliario, e per il personale accademico tramite il Regolamento sulle condizioni generali di lavoro per il corpo accademico dell'Università della Svizzera italiana.

## **Art.5 - Competenze strategiche e finanziarie**

### **<sup>1</sup> Il CU:**

- a. decide, nei limiti della legge, sulle affiliazioni e sulle associazioni all'USI di facoltà o istituti retti e finanziati da terzi con personalità giuridica propria;
- b. stipula con il Consiglio di Stato il Contratto di prestazioni e ripartisce le risorse tra le facoltà;
- c. presenta annualmente al Gran Consiglio, tramite il Consiglio di Stato, un rapporto sull'attività svolta;
- d. approva gli atti di pianificazione e di sviluppo dell'Università, nonché i progetti e programmi speciali elaborati dal Rettorato;
- e. decide in merito all'accettazione di donazioni all'USI secondo quanto previsto al cpv. 2;
- f. approva la creazione e lo scioglimento di società e fondazioni da parte dell'USI o la sua partecipazione ad esse;
- g. autorizza l'istituzione di posizioni accademiche finanziate da terzi;
- h. approva conti, preventivi e consuntivi, nonché le spese uniche superiori a 100k CHF, esclusi gli oneri sociali e gli importi già esplicitamente approvati singolarmente nel budget.

<sup>2</sup> Donazioni e sponsorizzazioni indirizzate all'USI, alle sue facoltà o istituti o collaboratori devono essere comunicate entro tre mesi dal ricevimento delle stesse al CU. Per importi superiori a fr. 50'000 è imprescindibile l'approvazione del CU.

## **Art. 6 - Competenze organizzative, di vigilanza e controllo**

### **<sup>1</sup> Il CU:**

- a. nomina il Presidente ed il Vicepresidente del CU. Il Presidente è scelto dal CU tra i suoi membri di nomina del Consiglio di Stato, mentre il Vicepresidente è proposto dal Presidente;
- b. approva l'organigramma dell'USI, su proposta del Rettorato;
- c. nomina il Rettore e ne stabilisce la retribuzione;
- d. nomina, su proposta del Rettore, i Prorettori;
- e. nomina, su proposta del Rettore, il Segretario generale, il Direttore amministrativo e il Direttore amministrativo aggiunto;
- f. ratifica la nomina dei Professori di ruolo (ordinari e straordinari) e dei Professori assistenti su proposta del Senato che acquisisce formalmente la nomina previo consenso del Rettore;
- g. definisce i livelli salariali ed altre questioni, su proposta del Rettore;
- h. istituisce la Revisione interna e ne nomina i membri;
- i. autorizza l'eventuale procedura di nomina su chiamata, dopo l'approvazione da parte del Rettore;
- j. ratifica i membri del Comitato etico, su proposta del Senato;
- k. fissa gli obiettivi annuali e pluriennali del Rettore, ne valuta annualmente l'operato;
- l. prende conoscenza annualmente della valutazione da parte del Rettore dell'operato degli altri membri del Rettorato, preventivamente discussa dal Rettore con il Presidente del CU;
- m. valuta l'operato della Revisione interna;
- n. esamina tempestivamente i rapporti della Revisione interna e del Controllo Cantonale delle Finanze inerenti all'USI;
- o. decide sentito il Rettore in merito alla sospensione, alle misure disciplinari o all'interruzione del rapporto di lavoro del direttore amministrativo, del direttore amministrativo aggiunto e del segretario generale. Decide rispetto alla revoca della funzione del Rettore e, sentito lo stesso, dei Prorettori.
- p. In caso di inchieste a carico dei collaboratori aperte dal Rettore in presenza di indizi di comportamento scorretto valuta i risultati e decide in merito ad eventuali ammonizioni, sospensioni e rotture contrattuali;
- q. decide in merito ad eventuali espulsioni di membri del corpo studentesco, su proposta delle facoltà e previa approvazione del Rettore;

- r. assicura la corretta organizzazione della contabilità e la corretta attuazione del sistema di controllo interno, la cui implementazione e gestione compete al Rettore, garantendone nel continuo la completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità. Qualora emergano carenze controversie giudiziarie o anomalie, promuove tempestivamente l'adozione di misure correttive;
- s. vigila sulle controversie legali dell'USI. In presenza di controversie con potenziali implicazioni finanziarie e/o reputazionali rilevanti, il Rettorato informa senza indugio il Presidente del CU che coinvolge il CU, per decisione su come procedere;
- t. costituisce commissioni permanenti e temporanee, e ne designa i membri;
- u. definisce il numero di posti di formazione in medicina umana, su proposta della Facoltà di scienze biomediche;
- v. attribuisce titoli onorifici quali il dottorato honoris causa (su proposta del Consiglio di Facoltà) e il titolo di membro onorario dell'Università.

## Capitolo III - Il Consiglio

### Art. 7 - Composizione

- <sup>1</sup> Il CU è composto da 5 a 11 membri designati ogni quattro anni dal Consiglio di Stato e da due rappresentanti designati dal Senato accademico con mandato biennale rinnovabile.
- <sup>2</sup> Il Rettore dell'USI, il Segretario Generale dell'USI e il Direttore della Divisione della cultura e degli studi universitari del DECS partecipano alle sedute senza diritto di voto.
- <sup>3</sup> I Prorettori, su richiesta del Presidente o del Rettore e in funzione delle trattande, possono partecipare alle sedute del CU. Il Direttore amministrativo è invitato alle discussioni per questioni dell'ordine del giorno attinenti al suo mandato. I Decani delle Facoltà sono sentiti su questioni che concernono la loro attività.
- <sup>4</sup> I membri del CU restano in carica per un periodo massimo di 12 anni consecutivi.
- <sup>5</sup> I membri del CU nominati dal Consiglio di Stato non possono svolgere attività presso USI e SUPSI.
- <sup>6</sup> I membri del CU devono disporre delle competenze professionali, dell'esperienza e della disponibilità necessarie per svolgere la propria funzione".

### Art. 8 - Presidenza

- <sup>1</sup> Il Presidente è scelto dal CU tra i suoi membri di nomina del Consiglio di Stato. La durata del mandato non può eccedere la durata del mandato dal Consiglio di Stato.
- <sup>2</sup> Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
  - a. presiede il CU;
  - b. propone la nomina di un Vicepresidente, scelto tra i membri del CU di nomina del Consiglio di Stato;
  - c. rappresenta l'USI verso le autorità politiche cantonali e federali;
  - d. prepara di concerto con il Rettorato l'ordine del giorno delle sedute del CU;
  - e. verifica con il Rettore il verbale del CU redatto dal Segretario Generale;
  - f. firma gli atti in conformità a quanto previsto nel Regolamento per le deleghe;
  - g. fa parte della Commissione permanente di coordinamento con il Direttore del Dipartimento competente e il Presidente del Consiglio della SUPSI;
  - h. verifica l'assiduità delle presenze dei membri alle sedute del CU.
  - i. valuta gli eventuali conflitti d'interesse comunicati dai membri del CUS.
  - j. informa il CU sui temi rilevanti di cui viene a conoscenza nel suo ruolo di rappresentanza dell'Università.

### Art 9 - Doveri dei membri del Consiglio

- <sup>1</sup> Tutti i membri del CU, nominati secondo quanto previsto all'Art.9 dello Statuto USI, disponendo delle competenze professionali, dell'esperienza e della disponibilità inerenti alla propria funzione, devono svolgere il proprio mandato con cura, diligenza, onestà e continuità.

- <sup>2</sup> I membri del CU devono garantire la propria regolare presenza alle sedute del CU, con le eccezioni indicate all'Art.17 del Regolamento.
- <sup>3</sup> I membri del CU devono dichiarare qualunque conflitto di interesse rispetto ai temi trattati e alle decisioni da adottarsi dal CU e astenersi conseguentemente dalla partecipazione a discussione e voto così come precisato all'Art.15 del Regolamento.
- <sup>4</sup> I membri del CU sono tenuti al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni acquisite nello svolgimento della propria funzione durante e dopo la conclusione del mandato, come specificato all'Art.13.
- <sup>5</sup> I membri del CU, laddove siano identificati come tali in sedi pubbliche, hanno il dovere di precisare che quanto da loro espresso riflette esclusivamente un parere personale e non rappresenta in alcun modo la posizione del CU.

## **Capitolo IV - Organizzazione delle sedute**

### **Art. 10 - Pianificazione delle sedute**

- <sup>1</sup> Le sedute ordinarie del CU sono pianificate su base annuale dallo stesso Consiglio, nel numero di almeno quattro all'anno.
- <sup>2</sup> La definizione delle date da parte del Presidente e del Segretario Generale avviene agli inizi dell'anno per il successivo.
- <sup>3</sup> Il Presidente, il Rettore o un terzo dei membri hanno la facoltà di chiedere la convocazione di sedute straordinarie almeno sei giorni prima della data prescelta. Se la richiesta è accolta favorevolmente dalla maggioranza dei membri, la seduta si svolge.
- <sup>4</sup> Per tutti gli aspetti logistici e organizzativi i membri fanno riferimento al segretariato del Rettorato.

### **Art. 11 - Ordine del giorno**

- <sup>1</sup> L'ordine del giorno viene preparato dal Rettorato e dal Presidente del CU, viene firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.
- <sup>2</sup> L'ordine del giorno è inviato 7 giorni prima della data in cui è stabilita la seduta a tutti i membri con la convocazione e la documentazione inerente ai diversi punti.
- <sup>3</sup> L'Ordine del giorno delle sedute è inviato per conoscenza anche ai decanati delle facoltà.
- <sup>4</sup> Ogni membro ha la facoltà di proporre l'inserimento di un tema nell'ordine del giorno di una seduta ordinaria, purché la richiesta sia supportata da almeno 1/3 dei membri e pervenga al Segretario generale almeno 14 giorni prima della data della seduta.
- <sup>5</sup> Con l'accordo unanime di tutti i membri del CU possono essere trattati, in occasione delle sedute, anche temi non presenti all'ordine del giorno.

### **Art. 12 - Sedute**

- <sup>1</sup> Le sedute sono dirette dal Presidente e sono in presenza. In casi eccezionali e giustificati a giudizio del Presidente esse possono tenersi in videoconferenza.
- <sup>2</sup> La scelta della modalità di svolgimento della seduta è vincolante per tutti i membri. Eventuali richieste di deroga, debitamente motivate, devono essere sottoposte tempestivamente al Presidente del CU.
- <sup>3</sup> Il CU è validamente costituito e può deliberare con la presenza della maggioranza assoluta dei membri.
- <sup>4</sup> In caso di assenza il Presidente può farsi sostituire dal Vicepresidente nell'esercizio delle sue funzioni. Nessun membro può farsi rappresentare con una delega da altri.

### **Art. 13 - Diritto d'informazione**

- <sup>1</sup> Fatti salvi il rispetto del segreto d'ufficio, ogni membro del CU può richiedere e ottenere, nell'ambito dell'espletazione dei propri compiti, informazioni su tutte le attività dell'USI - inclusa la visione dei libri contabili, nel rispetto e con i limiti della legislazione sulla protezione dei dati.

- 2 La richiesta di informazioni al di fuori delle sedute deve essere effettuata previa richiesta scritta al Presidente del CU. In caso di rifiuto, la decisione finale spetta al CU.
- 3 L'informazione può essere limitata o rifiutata unicamente in caso di comprovati interessi preponderanti contrari, giuridici o di fatto.
- 4 In caso di disaccordo, il CU richiederà un parere legale esterno.

#### **Art 14 - Delibere**

- 1 Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri partecipanti alla votazione. Nel caso di modifica dello Statuto USI è richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3 dei partecipanti. In caso di parità, il voto del Presidente è preponderante.
- 2 Le votazioni avvengono in forma palese salvo diversa motivata disposizione del Presidente, che può avvenire anche su richiesta di singoli membri.
- 3 È prevista la possibilità del voto circolare per corrispondenza, in forma palese e attraverso la messa in copia di tutti i membri.
- 4 Le decisioni sono immediatamente esecutive all'atto della proclamazione del voto da parte del Presidente, salvo che espressamente si decida di fissarne un'altra data di entrata in vigore.
- 5 Ad eccezione delle competenze previste dalla legge, il CU può delegare una o più competenze ad altri organi. La delega è a tempo determinato, può essere rinnovabile e deve essere formalizzata per iscritto.

#### **Art. 15 - Conflitti di interesse e astensioni**

- 1 Ogni membro del CU all'inizio del mandato deve esplicitare in forma scritta al Presidente del CU eventuali conflitti d'interesse con la funzione di membro derivanti da:
  - a. mandati o altre forme di contratto;
  - b. cariche, funzioni o proprietà di quote di partecipazione in società, associazioni o fondazioni;
  - c. relazioni con persone correlate all'USI, segnatamente tramite persone vicine come il coniuge, il partner, i discendenti diretti o altre persone che vivono nella stessa economia domestica;e durante tutto il mandato deve mantenerne aggiornata la lista.
- 2 Nei casi di conflitto di interesse il membro del CU dovrà astenersi dal partecipare alla discussione e alla deliberazione inerente all'oggetto che genera il conflitto; le decisioni andranno prese dagli altri membri del CU, senza la presenza del membro che si è ricusato.
- 3 Ogni membro del CU è tenuto a comunicare agli altri membri eventuali conflitti d'interesse e/o affari personali o di parenti (coniugi, congiunti in linea diretta, partner, conviventi di fatto, fratelli, cognati, ...) relativi ad argomenti all'ordine del giorno. In tal caso il membro del CU dovrà astenersi e le decisioni andranno prese dagli altri membri del CU, senza la presenza del membro che si è ricusato.
- 4 Ogni membro a conoscenza di conflitti di interessi di altri membri è tenuto a comunicarlo senza indugio al Presidente, o, se il conflitto di interesse riguarda il Presidente, al Vicepresidente, affinché vengano adottate le misure necessarie.

#### **Art. 16 – Verbale delle sedute**

- 1 Il verbale delle sedute è redatto dal Segretario Generale entro 7 giorni dalla seduta. Esso è verificato dal Presidente del CU e dal Rettore.
- 2 Il verbale deve rispettare l'indicazione delle trattande così come inserite nell'ordine del giorno e deve riferire la discussione e la decisione finale su ogni singola trattanda. Per ogni decisione è indicato il numero dei partecipanti al voto e il numero dei voti favorevoli e contrari, nonché delle astensioni.
- 3 Qualora un membro voglia riportare integralmente il proprio intervento nel verbale ha l'obbligo di farne pervenire il testo scritto al Segretario Generale.

- <sup>4</sup> Il verbale viene approvato all'inizio della seduta successiva del CU. Se opportuno, il verbale può essere approvato in via circolare. In sede di approvazione ogni membro del CU ha facoltà di proporre modifiche e integrazioni al progetto di verbale.
- <sup>5</sup> Dopo l'approvazione, il verbale è condiviso con i Decanati delle facoltà, la Direzione amministrativa, il Comitato di direzione, l'Ufficio presidenziale del Senato e il DECS.
- <sup>6</sup> Il Segretario Generale redige un protocollo delle decisioni che contiene in forma sintetica tutte le decisioni. Per ogni decisione viene indicato il responsabile della sua implementazione.
- <sup>7</sup> In caso di violazione dell'art. 15 da parte di un membro, il Presidente può segnalare a posteriori a verbale l'esclusione del membro che avrebbe dovuto astenersi dal partecipare alla discussione e alla deliberazione inerente all'oggetto che genera il conflitto. Nei casi di lieve entità egli procede solo a correggere l'esito numerico del voto, nei casi gravi invece egli annulla la decisione.

#### **Art. 17 - Assenze**

- <sup>1</sup> In caso di impedimento alla partecipazione alla seduta i membri devono dare tempestiva comunicazione scritta al Segretario Generale che ne informa il Presidente.
- <sup>2</sup> Il Presidente comunica le assenze giustificate in apertura di seduta.
- <sup>3</sup> Assenze ingiustificate e ripetute saranno oggetto di un colloquio privato con il Presidente.
- <sup>4</sup> Qualora i membri presenti abbiano la necessità di assentarsi temporaneamente o di lasciare la seduta prima dello scioglimento, hanno l'obbligo di segnalarlo espressamente al Segretario verbalizzante. L'assenza è indicata nel verbale.

#### **Art. 18 - Persone esterne**

- <sup>1</sup> Il Presidente può invitare alle sedute persone non appartenenti al CU per la presentazione di trattande specifiche.
- <sup>2</sup> Ogni membro del CU ha la facoltà di invitare alle sedute persone non appartenenti al CU purché vi sia l'accordo di almeno 1/3 dei membri e la richiesta pervenga al Segretario Generale almeno 14 giorni prima della seduta.
- <sup>3</sup> La partecipazione alle sedute di persone non appartenenti al CU deve essere chiaramente indicata nella convocazione con riferimento al punto dell'ordine del giorno al quale essa è riferita.

## **Capitolo V - Commissioni del Consiglio**

#### **Art. 19 - Commissioni del CU**

- <sup>1</sup> Le Commissioni permanenti del CU sono:
  - a. la Commissione audit e finanze;
  - b. la Commissione di accreditamento.
- <sup>2</sup> Il CU può costituire altre commissioni
- <sup>3</sup> I successivi articoli 20 e 21 si applicano a tutte le commissioni.

#### **Art. 20 - Organizzazione**

- <sup>1</sup> Le Commissioni sono composte da almeno due membri del CU. Almeno un membro deve avere approfondite conoscenze nell'ambito di competenza della Commissione.
- <sup>2</sup> I membri delle Commissioni sono designati dal CU, con mandato quadriennale rinnovabile per le Commissioni permanenti.
- <sup>3</sup> Le Commissioni non hanno competenza decisionale, bensì unicamente una funzione preparatoria alle decisioni del CU. Eventuali deleghe hanno una scadenza definita e devono essere approvate dalla metà dei membri del CU.
- <sup>4</sup> Ogni Commissione designa un Presidente responsabile di presiedere le sedute e di riferire al CU.



- <sup>5</sup> Le Commissioni - informando della necessità il CU e concordandosi con il Rettore -, possono avvalersi della collaborazione del Rettore o di collaboratori dell'USI; in caso di disaccordo decide il CU.
- <sup>6</sup> Previa la sottoscrizione di una clausola di confidenzialità che richiama il segreto d'ufficio e la protezione dati, le Commissioni possono anche far capo ad esperti esterni, nell'ambito del budget dedicato a queste specifiche incombenze o previa presentazione del preventivo di spesa al CU.
- <sup>7</sup> I membri delle Commissioni del CU hanno, hanno un'ampia facoltà di informazione, e visione degli atti dell'USI, proporzionalmente alle effettive necessità per l'esecuzione del loro compito. Il Rettorato e la Revisione interna devono fornire alle Commissioni tutte le informazioni richieste; in caso di conflitto decide il CU.

#### **Art. 21 - Funzionamento**

- <sup>1</sup> Per la convocazione e gli altri aspetti procedurali valgono le norme previste per il CU. Con l'accordo unanime di tutti i membri della Commissione, possono essere trattati, in occasione delle sedute, anche temi non previsti all'ordine del giorno.
- <sup>2</sup> Una Commissione è validamente costituita in presenza della maggioranza dei suoi membri. I pareri sono formulati a maggioranza dei presenti.
- <sup>3</sup> Per ogni seduta delle Commissioni viene redatto un verbale delle raccomandazioni formulate all'indirizzo del CU; se strettamente necessario vengono riportate anche le discussioni e i diversi pareri espressi.
- <sup>4</sup> Ogni Commissione deve assicurare l'esistenza di un sistema di monitoraggio dell'evoluzione dei dossier che intende seguire in modo continuato.
- <sup>5</sup> Il verbale e gli allegati sono inviati quanto prima ai membri della Commissione e sono approvati al più tardi nel corso della successiva seduta, dopo di che vanno inviati al Segretario generale.

#### **Art. 22 - Commissione audit e finanze**

- <sup>1</sup> La Commissione audit e finanze è composta da due membri del CU scelti fra i membri designati dal Consiglio di Stato, dal Consigliere di Stato e dal Presidente del CU. Il capo della Divisione cultura e studi universitari del DECS partecipa ai suoi lavori. Il Rettore partecipa di regola alle riunioni.
- <sup>2</sup> La Commissione può avvalersi dell'apporto del Rettore, dei Direttori amministrativi e di esperti esterni.
- <sup>3</sup> La Commissione audit e finanze formula preavvisi al CU relativamente ai seguenti aspetti:
  - a. preventivi e consuntivi finanziari, sulla base delle proposte elaborate dal Rettorato;
  - b. livelli salariali e altre questioni inerenti al rapporto di lavoro, sulla base di proposte elaborate dal Rettore;
  - c. creazione di nuove società e fondazioni da parte dell'USI o partecipazione dell'USI ad esse;
  - d. organizzazione e valutazione semestrale dell'operato della Revisione interna.
- <sup>4</sup> La Commissione audit e finanze assiste il CU con i suoi approfondimenti e pareri in merito ai seguenti punti:
  - a. funzionamento, efficacia e risultanze del sistema di controllo interno implementato dal Rettorato;
  - b. funzionamento, efficacia e risultanze del sistema di gestione dei rischi implementato dal Rettorato;
  - c. adeguatezza ed efficienza del sistema contabile, dell'organizzazione della contabilità e della pianificazione finanziaria dell'USI;
  - d. adeguatezza del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi in relazioni alle decisioni strategiche dell'USI;
  - e. adeguatezza della pianificazione, frequenza e risultati dei lavori della Revisione interna.
- <sup>5</sup> La Commissione audit e finanze analizza inoltre la pianificazione e le risultanze dei lavori del Controllo Cantonale delle Finanze e ne riferisce al CU.

### **Art. 23 - Commissione di accreditamento**

- <sup>1</sup> Commissione di accreditamento ha lo scopo di assistere il Rettorato e il CU nel garantire che l'USI continui ad essere un'istituzione accademica accreditata, sul piano nazionale ed internazionale.
- <sup>2</sup> La Commissione di accreditamento è composta da tre membri del CU, uno del Rettorato e da eventuali esperti esterni.

## **Capitolo VI - Indennità**

### **Art. 24 - Indennità fisse**

Al Presidente del CU viene corrisposta un'indennità fissa annua di 10'000 CHF, al vicepresidente di 2'500 CHF e ai membri del CU di 700 CHF, oltre alle indennità di seduta di cui all'art. 25 ed alle altre indennità di cui all'art. 26.

### **Art. 25 - Indennità di seduta**

- <sup>1</sup> Per la partecipazione e la preparazione delle sedute ordinarie e straordinarie del CU, a tutti i membri è riconosciuta un'indennità di seduta pari a 500 CHF per la mezza giornata (3 ore) e a 1'000 CHF per la giornata intera
- <sup>2</sup> Per la partecipazione e la preparazione delle sedute ordinarie e straordinarie delle Commissioni permanenti del CU, a tutti i membri è riconosciuta un'indennità di seduta pari a 500 CHF per la mezza giornata (3 ore) e a 1'000 CHF per la giornata intera.
- <sup>3</sup> Le indennità di seduta sono previste anche per le eventuali altre riunioni, incontri o attività commissionati dal CU e svolti nell'interesse dello stesso, sia a livello di CU, sia a livello delle Commissioni permanenti.

### **Art. 26 - Altre indennità**

- <sup>1</sup> Per la partecipazione a riunioni ordinarie o straordinarie sono rimborsate le spese effettive di trasferta, di vitto e di alloggio. Le spese di trasferta con veicolo privato sono indennizzate in ragione di CHF 0.60 al km.
- <sup>2</sup> Le spese effettive sono indennizzate anche per eventuali altri incontri o attività commissionati dal CU e svolti nell'interesse dello stesso.

## **Capitolo VII - Disposizioni Finali**

### **Art. 27 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio dell'Università in data 07.05.2021 ed entra in vigore con effetto immediato.